

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente lo stanziamento di sussidi straordinari  
 per il ripristino dei terreni e la ricostruzione di edifici rurali  
 distrutti dalle valanghe o danneggiati dal peso della neve  
 durante l'inverno 1950/1951.

(del 12 luglio 1952)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

L'enorme quantità di neve caduta nell'inverno del 1951 ha provocato, come è noto, la caduta di centinaia di valanghe nelle nostre valli montane; fra di esse alcune, spaventose per mole, hanno portato morte e rovina sul loro passaggio; così quella abbattutasi nella notte dell'11 febbraio su Airolo, che ha fatto 10 morti e quella precipitata su Frasco quasi contemporaneamente, che ha causato pure la morte di 5 persone.

A questi dolorosi lutti per il Cantone si aggiungono le ingenti perdite di beni: case e stalle distrutte col bestiame, le scorte ed i masserizi, terreni e boschi devastati; particolarmente gravi, come andremo esponendo le distruzioni di stalle sui monti e di edifici sugli alpi.

Con slancio ammirevole le autorità e l'intero popolo svizzero procedevano subito ai soccorsi, aiutando direttamente i sinistrati più colpiti e prospettando un programma di ricostruzioni degli edifici distrutti o di ripristino dei terreni devastati.

La colletta nazionale raggiungeva in breve tempo la bella somma di circa 14 milioni ciò che con i mezzi messi a disposizione dal Cantone e dalla Confederazione, permetteva di far giungere tangibili aiuti materiali alle famiglie sinistrate.

Col presente messaggio vogliamo trattare in modo particolare la ricostruzione degli edifici rurali distrutti dalle valanghe o crollati per l'eccessivo peso della neve, nonché il ripristino dei terreni devastati; quelle opere cioè che concernono da vicino il settore agricolo e che vengono trattate, in sede federale e cantonale, nell'ambito delle miglione fondiarie.

Già in data 22 marzo 1951 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'ufficio delle bonifiche e del catasto, diramava ai 112 Comuni che si presumevano colpiti, una circolare; si poteva così stabilire una prima statistica sull'entità delle distruzioni e conoscere i nominativi delle persone che annunciavano danni ai fabbricati rurali.

L'ufficio cantonale delle bonifiche iniziava quindi le operazioni di accertamento in luogo; numerose richieste potevano così venir liquidate durante la visita sul posto trattandosi di danni di non grave entità (specialmente ai tetti) che potevano essere riparati con spesa modesta e che non si intendeva perciò includere nell'azione straordinaria.

Stabilito l'elenco dei proprietari maggiormente colpiti, il 6 giugno 1951 veniva diramata un'ulteriore circolare in cui venivano fissate in dettaglio le norme da seguire per usufruire degli aiuti che le autorità cantonali e federali, ritenevano di poter concedere.

Nello stesso periodo di tempo venivano accertati i danni ai terreni e sugli alpi e intraprese le pratiche per la costituzione dei Consorzi di bonifica e l'organizzazione delle squadre di operai per il ripristino dei terreni danneggiati.

L'accertamento eseguito in data 30 agosto 1951 dava i seguenti risultati:

a) bonifiche dei terreni negli abitati e ripristino dei terreni e fabbricati in zone alpestri (14 casi) . . . . .	Fr. 550.000.—
b) ricostruzione di edifici rurali (stalle) No. 86 distrutti dalle valanghe e 29 schiacciate dal peso della neve . . . . .	Fr. 1.800.000.—
	<hr/>
<i>Totale</i>	<i>Fr. 2.350.000.—</i>

Questo primo preventivo rendeva ancora più evidente l'ingente danno subito dai nostri agricoltori di montagna e confermava la necessità di continuare la nostra azione.

L'ufficio federale delle bonifiche, costantemente informato delle pratiche condotte in sede cantonale rilasciava l'autorizzazione di ripristinare i terreni devastati, previa presentazione dei relativi progetti; caso per caso rilasciava pure l'autorizzazione per la ricostruzione delle stalle distrutte, sempre impregiudicato il modo con cui la Confederazione avrebbe trattato questi oggetti quo al sussidiamento.

A questo riguardo va richiamato che il 10 luglio 1951 il Consiglio federale presentava un messaggio all'Assemblea federale nel quale dopo di aver illustrato le funeste conseguenze delle valanghe dell'inverno 1950/51 in tutta la Svizzera e le gravi distruzioni di boschi, terreni, stalle e fabbricati alpestri, chiedeva di poter sussidiare i lavori di ripristino coi sussidi massimi previsti dalle leggi in vigore e cioè senza le riduzioni del 25% decretate coi programmi finanziari.

Le Camere designavano una commissione speciale per l'esame dell'oggetto; gli on.li membri, accompagnati dagli on.li consiglieri federali Rubattel e Etter, effettuavano una visita ad Airolo il 18 luglio 1951; essi venivano ricevuti dall'on. cons. di Stato Celio il quale, salutando gli ospiti e ringraziandoli a nome delle autorità e del popolo ticinese, aveva modo di illustrare la catastrofe che aveva colpito Airolo ed altre regioni del Cantone e di elencare le misure prospettate per parare ai gravi danni materiali.

E' noto che il Consiglio Nazionale il 6 dicembre 1951 e il Consiglio degli Stati il 18 settembre, hanno approvato il messaggio del Consiglio federale e l'annesso decreto.

Per quanto concerne il ripristino dei terreni agricoli e la ricostruzione degli edifici rurali l'esame dei progetti è stato devoluto all'ufficio federale delle bonifiche, il quale li sussidierà coi crediti normali a sua disposizione.

In sede cantonale durante l'estate e l'autunno 1951 le commissioni speciali di stima, nominate dal Dipartimento dell'interno in accordo con la Croce Rossa (incaricata di distribuire i sussidi raccolti dal fondo della colletta nazionale), terminavano il lavoro di controllo e stabilivano l'indennizzo spettante agli stabili, ai terreni e alle scorte, di ogni singolo sinistrato; esse consideravano però solo i danni causati dalle valanghe, escludendo, per il momento, i danni causati dal peso della neve (crollo di edifici).

Venivano pure esclusi dall'assegnazione di indennizzi gli enti pubblici (Comuni, patriziati, consorzi, boggie, società private ecc.).

#### *IL RIPRISTINO DEI TERRENI DEVASTATI DALLE VALANGHE.*

Per la progettazione e l'organizzazione dei lavori di ripristino non si fece luogo a suddivisioni particolari per il genere dei lavori; non si reputò cioè necessario distinguere le bonifiche di terreno al piano da quelle ai monti o sugli alpi, d'intesa con l'Autorità federale si stabilì che tutti i lavori di ripristino, ovunque situati, avrebbero goduto delle medesime percentuali massime di sussidio.

I singoli progetti furono sottoposti all'ufficio federale delle bonifiche, il quale li approvò senza eccezioni e con grande rapidità.

La situazione a fine agosto 1951 è quella già indicata, con una spesa prevista di Fr. 550.000.—.

Ancora nel maggio 1951 si organizzarono i primi lavori allo scopo di poter fare il raccolto dove appena possibile.

Così nelle località maggiormente colpite di Airolo Vallascia, Fontana e Ghirone vennero costituiti dei consorzi obbligatori con esito veramente ottimo, sia rispetto alla celerità d'esecuzione sia riguardo alla qualità e all'economicità del lavoro prestato.

E' doveroso citare a questo punto anche il rilevante contributo di lavoro e di mezzi dato dalla truppa, alla quale dobbiamo un sincero plauso e ringraziamento.

Soltanto i proprietari dei terreni di due zone colpite dalle valanghe dichiaravano di non accettare l'esecuzione consortile delle opere e di voler bastare a se stessi, sopperendo alle spese con il ricavo della legna trascinata dalla valanghe e mediante i contributi della colletta nazionale.

In tutti i casi, dai preventivi lordi, vennero dedotti i proventi della vendita della legna recuperata e lavorata nonché i contributi della colletta nazionale, i quali ultimi, per nostro intervento, anziché ai singoli proprietari, furono versati agli enti pubblici esecutori dei lavori.

All'infuori dei consorzi abbiamo eseguito opere nell'ambito delle amministrazioni comunali, patriziali e degagnali.

Ci esimiamo dal descrivere singolarmente le opere.

La situazione è la seguente: (da notare che gli importi sono arrotondati, per eccesso, al 1000.— franchi):

<i>Giurisdizione comunale</i>	<i>Committente</i>	<i>Località</i>	<i>Preventivo sussidiabile (netto di proventi e contributi)</i>	
1. Airolo	Consorzio obblig.	Fontana		75.000.—
2. »	idem	Vallascia		6.000.—
3. »	Patriziato	Bartola	18.500.—	
4. »	idem	Fontana	2.700.—	
5. »	idem	Fieudo	2.800.—	
6. Bedretto	Consorzio	Ossasco		24.000.—
7. »	Degagna di Osco	Cruina		2.000.—
8. Bosco Gurin	Municipio per conto dei singoli	tutto il Comune		8.000.—
9. Campo Blenio	Municipio	Orsera		40.000.—
10. Frasco	Patriziato	Chiesa e Resora		15.000.—
11. Ghirone	Consorzio	tutto il Comune		12.000.—
12. Malvaglia	Patriziato	Quarnaio		21.000.—
13. Quinto	Boggesi	Piora	40.000.—	5.000.—
14. »	Cassinarescio di	Deggio		
		Quinto		
		Catto	20.000.—	
15. »	Cassinarescio	Valle Altanca	14.500.—	
16. »	Cassinarescio	Sciuei (Ronco)	11.500.—	
17. »	Consorzio	R. T.	4.000.—	90.000.—
			<i>Totale Fr.</i>	<u>298.000.—</u>
			<i>Arrotondati a Fr.</i>	<u>300.000.—</u>

La minor spesa in confronto alla presunzione iniziale (Fr. 550.000.—) è dovuta, oltre che ad un più rigoroso accertamento dei costi, anche dai motivi sopraesposti che provocarono una riduzione degli importi sussidiabili.

Inoltre le opere di ripristino da eseguire sui seguenti alpi e comprese in parte nell'elenco del 30 agosto 1951, furono riprese come regolari lavori di miglioramento alpestre integrale e rimandate, per la trattazione, alla procedura normale ed ai crediti ordinari :

Comune di Biasca	alpe Cava
Comune di Brione Verzasca	alpe Montarescio
Comune di Chironico	alpe Sponde
Comune di Colla	alpe Pietrarossa
Comune di Lavertezzo	alpe Cremenzea
Comune di Ponte Capriasca	alpe Sertena
Comune di Prato Leventina	alpe Cadonico
Comune di Someo	alpe Alzasca
Comune di Vezio	alpe Agario

### La ricostruzione delle stalle e cascine.

Finora sono state concesse, d'intesa con le autorità federali, 33 autorizzazioni a ricostruire, impregiudicata quella che sarà l'aliquota di sussidiamento.

Molti altri proprietari non hanno voluto iniziare i lavori fintanto che saranno a conoscenza dell'aliquota dei sussidi di cui potranno beneficiare.

Va senza dire che i progetti di ricostruzione sono allestiti in base alle norme ora in vigore per le nuove costruzioni edilizie, e in particolare, per il risanamento delle stalle.

La situazione al 30 giugno 1952 si prospettava come segue :

#### 1. STALLE DISTRUTTE DALLE VALANGHE :

Casi No.	Preventivo	Indennità ricevuta d. colletta naz. e comp. assicur.	Rimanenza da sussidiare
<i>a) con progetto già allestito od in corso di esecuzione</i>			
42	902.050.—	247.563.—	654.487.—
<i>b) casi in esame (importo presunto)</i>			
40	444.500.—	124.874.—	319.626.—
<hr/>			
Totale	82	1.346.550.—	372.437.—
			974.113.—
			<u>arrot. a 1.000.000.—</u>

#### 2. STALLE DANNEGGIATE DAL PESO DELLA NEVE :

<i>a) con progetto allestito o in corso d'esecuzione</i>			
26	457.280.—		457.280.—
<i>b) casi in esame</i>			
7	72.000.—		72.000.—
<hr/>			
33	529.280.—		529.200.—
			<u>arrot. a 550.000.—</u>

Riassumendo, i preventivi da sussidiare per i danni causati dalle valanghe e dal peso della neve sono i seguenti :

per bonifiche dei terreni negli abitati	Fr. 300.000.—
e ripristino dei terreni e fabbricati alpestri	» 1.550.000.—
per i fabbricati rurali	
	<u>Totale Fr. 1.850.000.—</u>

#### IL SUSSIDIO DELLE RICOSTRUZIONI DEI FABBRICATI E DEL RIPRISTINO DEI TERRENI.

##### A. *Fabbricati*

Dalle tabelle riassuntive sopraccitate si rileva che per le stalle schiacciate dal peso della neve non è stata ancora stabilita una indennità dal fondo della colletta nazionale.

In un primo tempo sembrava che la Commissione fosse disposta a concedere un indennizzo pari al 10% delle spese di ricostruzione.

L'oggetto è sempre in esame davanti alla Commissione federale ma, da quanto abbiamo potuto sapere, essa si è già pronunciata in senso negativo.

Riteniamo pertanto di poter considerare agli effetti del sussidiamento, l'importo complessivo della spesa, per questa categoria di stalle; se un indennizzo verrà assegnato, esso verrà dedotto dal preventivo sussidiabile.

Notiamo ancora che in taluni casi i proprietari di stalle distrutte dalle valanghe hanno ottenuto una indennità dalle società di assicurazioni; questa somma viene pure dedotta caso per caso dal preventivo sussidiabile, così come quella ottenuta dalla Croce Rossa.

Nella tabella, la cifra di Fr. 372.437.— rappresenta appunto il contributo della Croce Rossa e quello concesso dalle Società di assicurazione. Si nota che queste indennità rappresentano circa il 27,5% delle spese di ricostruzione.

L'importo da sussidiare è pertanto di Fr. 974.113 che arrotondiamo a Fr. 1.000.000.— per le stalle distrutte dalle valanghe e a Fr. 529.200.— che arrotondiamo a Fr. 550.000.— per quelle schiacciate dal peso della neve.

In totale quindi Fr. 1.550.000.—

Il 30 gennaio 1952 abbiamo interpellato l'ufficio federale delle bonifiche sull'oggetto o meglio gli abbiamo comunicato la nostra intenzione di sottoporre al Gran Consiglio la proposta di sussidiare la spesa residua con un'aliquota dal 25 al 35% (media 30%), ritenuto che la Confederazione accordi un sussidio del 30 al 40% (media 35%). A nostro giudizio il sussidio dovrebbe essere uguale per le due categorie di fabbricati e cioè per quelli distrutti dalle valanghe e quelli schiacciati dalla neve.

Infatti, ammesso un sussidio complessivo medio del 65%, rimarrebbe al proprietario il 35% della spesa, ciò che rappresenta per la prima categoria il 25% della spesa complessiva di ricostruzione; questi proprietari risultano così più favoriti.

Prendiamo, per esempio, un preventivo di ricostruzione di Fr. 20.000.—:

##### Caso A. *Stalla distrutta dalla valanga:*

Spesa di ricostruzione	Fr. 20.000.—
Indennità colletta e società di assicurazione	Fr. 5.000.—
	<u>Spesa sussidiabile</u>
Sussidio cantonale e federale 65%	Fr. 15.000.—
	Fr. 9.750.—
Importo a carico del proprietario	<u>Fr. 5.250.—</u>

Caso B. *Stalla schiacciata dalla neve:*

Spesa di ricostruzione	Fr. 20.000.—
Sussidio cantonale e federale 65%	Fr. 13.000.—
Importo a carico del proprietario	<u>Fr. 7.000.—</u>

In data 12 marzo 1952 l'ufficio federale delle bonifiche ci ha informati che l'amministrazione federale delle finanze sollevava qualche eccezione al sussidiamento proposto dal Cantone e questo sia per l'aliquota richiesta, sia per la proposta formulata di concedere pari sussidio alle stalle schiacciate dalla neve.

La questione ha fatto oggetto di successivi scambi di corrispondenza e non è ancora risolta.

Abbiamo però ragione di sperare che il punto di vista del Cantone verrà accolto.

Dobbiamo ancora aggiungere che per stabilire l'aliquota di sussidio caso per caso, verrà presa in esame la situazione finanziaria dei richiedenti secondo la graduatoria della sostanza, nuovamente stabilita con le autorità federali per il risanamento delle stalle e che abbiamo illustrato nel messaggio No. 369 al quale facciamo riferimento.

Come già indicato in precedenza, in 33 casi abbiamo rilasciato l'autorizzazione di iniziare i lavori e la maggior parte dei fabbricati è ricostruita e i proprietari attendono con impazienza il versamento dei sussidi per far fronte ai loro impegni.

Vi saremo grati se vorrete esaminare con urgenza il presente messaggio, accogliendo la nostra proposta di concedere un credito di Fr. 570.000.— che ci permetterà di assegnare un sussidio dal 25 al 35% (media 30%) alla ricostruzione dei fabbricati rurali distrutti e un sussidio del 35% ai lavori di ripristino dei terreni devastati.

L'azione di ricostruzione, per forza di cose, dovrà essere ripartita su un periodo piuttosto lungo; riteniamo di impiegare un lasso di tempo di almeno 4 anni per ricostruire tutte le stalle in esame.

Così illustrato questo particolare problema, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:  
Lepori

Disegno

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente il ripristino dei terreni e la ricostruzione dei fabbricati rurali distrutti o gravemente danneggiati dalle valanghe o dall'eccesso della neve

(del .....)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 luglio 1952 n. 374 del Consiglio di Stato

*decreta :*

*Art. 1.* - Il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare :

- a) con un sussidio massimo del 35% i lavori di ripristino dei terreni devastati dalle valanghe nell'inverno del 1950-51 ;
- b) con un sussidio dal 25 al 35% i lavori di ricostruzione delle stalle distrutte o gravemente danneggiate dalle valanghe o dall'eccessivo peso della neve.

*Art. 2.* - Il sussidio verrà concesso previa approvazione dei progetti e preventivi da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio delle bonifiche fondiari e del catasto) e per l'importo riconosciuto e sussidiato dalla Confederazione.

*Art. 3.* - E' concesso al Consiglio di Stato un credito di Fr. 570.000.— per il sussidiamento delle opere di cui sopra, così ripartito :

bilancio 1952	Fr. 250.000.—
» 1953	Fr. 150.000.—
» 1954	Fr. 100.000.—
» 1955	Fr. 70.000.—

*Art. 4.* - Per l'approvazione tecnica dei progetti, e l'esecuzione dei lavori fanno stato le norme generali stabilite con il decreto legislativo 23 giugno 1947, concernente il sussidiamento delle opere di colonizzazione e di edilizia rurale.

*Art. 5.* - Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

